



Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

- VISTA la legge 5 febbraio 1992 n. 104, recante legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate, e successive modificazioni;
- VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297, e successive modificazioni, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
- VISTA la legge 12 marzo 1999 n. 68, e successive modifiche ed integrazioni, concernente norme per il diritto al lavoro dei disabili;
- VISTA la legge 3 maggio 1999 n. 124, recante disposizioni urgenti In materia di personale scolastico;
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n. 394 e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 49;
- VISTO il decreto del Ministro della pubblica istruzione 27 marzo 2000 n. 123, concernente Regolamento recante norme sulle modalità di integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti, previste dagli articoli I, 2, 6 e II, comma 9, della legge 3 maggio 1999 n. 124;
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modificazioni, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- VISTO il decreto legge 3 luglio 2001 n. 255, convertito con modificazioni dalla legge 20 agosto 2001 n. 333, recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001/2002;
- VISTO il decreto legge 7 aprile 2004 n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004 n. 143, recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004/2005, nonché in materia di esami di Stato e di università, e successive modificazioni;
- VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, e successive modifiche ed integrazioni, recante codice dell'amministrazione digitale;
- VISTA la legge 27 dicembre 2006 n. 296, recante disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), e in particolare l'art. I comma 605 lettera c), che ha trasformato le graduatorie permanenti di cui all'articolo I del decreto legge n. 97/2004 in graduatorie ad esaurimento;
- VISTO il decreto legge 1 settembre 2008 n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008 n. 169, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione ed università, ed in particolare l'art. 5 bis;
- VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016 n. 15, recante attuazione delle direttive 2005/36/CE e 2013/55/UE;
- VISTA la Legge 18 giugno 2009 n. 69 e successive modifiche ed integrazioni, recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile, ed in particolare l'art. 32;
- VISTO il decreto-legge 25 settembre 2009 n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009 n. 167, recante disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno scolastico 2009/2010, e in particolare l'art. 1, commi 4-octies e 4-novies, e il relativo Regolamento di attuazione, adottato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 luglio 2010 n. 165;
- VISTO il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 10 settembre 2010 n. 249, concernente regolamento concernente "Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007 n. 244" e, in particolare, l'articolo 15



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

- comma 17;
- VISTO l'art. 4, commi 1 e 10, del D.M. 12 maggio 2011 n. 44;
- VISTO il decreto-legge 13 maggio 2011 n. 70, convertito, con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011 n. 106, recante Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia, e in particolare l'art. 9 comma 20, che ha stabilito l'aggiornamento con cadenza triennale delle graduatorie ad esaurimento;
- VISTO il decreto-legge 29 dicembre 2011 n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012 n. 14, recante proroga dei termini previsti da disposizioni legislative, e in particolare l'art. 14, comma 2-quater;
- VISTO il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012 n. 35, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo;
- VISTO l'art. 4, commi 1 e 10, del D.M. 14 giugno 2012 n. 53;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 aprile 2014 n. 235, con il quale sono stati fissati modalità e termini per l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2014/15, 2015/16 e 2016/17, e in particolare l'art. 9, comma 6, che rinvia ad appositi provvedimenti la definizione dei termini relativi allo scioglimento della riserva ed all'inserimento dei titoli di specializzazione di cui ai commi 1 e 10 dell'art. 4 del citato decreto;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 20 giugno 2014 n. 486, adottato in applicazione dell'art. 9 comma 6 del D.M. 235/2014 e dell'articolo 14, comma 2-quater, della legge 24 febbraio 2012 n. 14;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 giugno 2015 n. 325, adottato in applicazione dell'art. 9 comma 6 del D.M. 235/2014 e dell'articolo 14 comma 2- quater della legge 24 febbraio 2012 n. 14;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 giugno 2016 n. 495, adottato in applicazione dell'art. 9 comma 6 del D.M. 235/2014 e dell'articolo 14 comma 2- quater della legge 24 febbraio 2012 n. 14;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 12 giugno 2017 n. 400, adottato in applicazione dell'art. 9 comma 6 del D.M. 235/2014 e dell'articolo 14 comma 2- quater della legge 24 febbraio 2012 n. 14 e contenente disposizioni sull'adeguamento alle nuove classi di concorso di cui al D.P.R. 14 febbraio 2016 n. 19, nonché norme specifiche per i docenti con abilitazione conseguita in altri Stati membri dell'U.E;
- VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, recante Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016 n. 19, recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'art. 64, comma 4, lettera a) del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133;
- VISTO il decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca n. 259 del 9 maggio 2017, di revisione e aggiornamento della tipologia delle classi di concorso di cui al D.P.R. 14 febbraio 2016 n. 19;
- VISTA la legge 25 febbraio 2016 n. 21, di conversione del D.L. 30 dicembre 2015 n. 210 con la quale è disposto che il termine per l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, già aggiornate per il triennio 2014/2017, è prorogato all'anno scolastico 2018/2019 per il triennio successivo;
- CONSIDERATA la necessità di fissare anche per l'a.s. 2018/2019 un termine congruo in relazione sia alle scadenze temporali, normalmente previste per il conseguimento dei titoli di cui trattasi, sia alla necessità di definire le graduatorie ad esaurimento, in tempo utile, per le



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato per il citato anno scolastico;

DECRETA

Art. 1

Scioglimento della riserva

1. E' fissato al 9 luglio 2018 il termine entro il quale i docenti già iscritti con riserva nelle graduatorie ad esaurimento, in attesa del conseguimento del titolo, devono conseguire l'abilitazione ai fini dello scioglimento della riserva per l'a.s. 2018/19.

A tal fine, i docenti interessati dovranno compilare il modello 2 secondo le modalità e termini di cui al successivo articolo 4.

Art. 2

Inserimento titoli di riserva dei posti

1. E' fissato al 9 luglio 2018 il termine entro il quale i docenti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento devono possedere i requisiti per beneficiare della riassegnazione dei posti di cui alla legge 68/1999 e al Decreto Legge n. 10 gennaio 2006 n. 4, convertito in Legge 9 marzo 2006 n. 80, art. 6 comma 3bis.

A tal fine i docenti interessati dovranno compilare il modello 3, secondo le modalità e termini di cui al successivo articolo 4.

2. Ai fini dell'assunzione sui posti riservati i candidati interessati devono dichiarare di essere iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio, di cui all'art. 8 della legge n. 68/99, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda.

Art. 3

Inclusione annuale negli elenchi di sostegno e dei metodi didattici differenziati

1. E' fissato al 9 luglio 2018 il termine entro il quale i docenti già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento devono conseguire il titolo di specializzazione sul sostegno. Entro lo stesso termine possono essere dichiarati i titoli di specializzazione a l'insegnamento relativi ai metodi didattici differenziati ai fini dell'inclusione nei relativi elenchi

A tal fine i docenti interessati dovranno compilare il modello 4 secondo le modalità e termini di cui al successivo articolo 4.

Art. 4

Modalità di presentazione delle domande

1. Le domande di inclusione a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento (mod. 2), di aggiornamento dei titoli di riserva di cui alla legge n. 68/1999 (mod. 3), o di inclusione negli elenchi del sostegno o negli elenchi relativi ai metodi didattici differenziati (mod. 4), corredate delle relative dichiarazioni sostitutive di certificazione, dovranno essere presentate a decorrere dal 21 giugno 2018 sino al 9 luglio 2018, esclusivamente con modalità web in conformità al codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, aggiornato dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 59, con le medesime modalità già utilizzate per la presentazione della domanda di aggiornamento/permanenza/trasferimento/conferma o di scioglimento riserva delle graduatorie ad esaurimento valide per il triennio 2014/15, 2015/16 e 2016/17, descritte all'art. 9, comma 3, del D.M. 235 del 1 aprile 2014, al quale si rinvia.

2. Nel modello di domanda dovranno essere dichiarati, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive integrazioni e modificazioni, il possesso del titolo di abilitazione, gli eventuali titoli posseduti di idoneità all'insegnamento della lingua inglese e di specializzazione all'insegnamento a favore degli alunni



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

disabili o di specializzazione con metodi didattici differenziati, il diritto alla riserva dei posti, seguendo lo schema del modello medesimo.

3. Gli aspiranti interessati produrranno le domande tenuto conto, per la scuola secondaria di I e II grado, dell'avvenuta nuova codifica delle classi di concorso introdotte dal D.P.R. n. 19/2016, integrato dal D.M. 259/2017.

Art. 5

Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente decreto trovano applicazione le disposizioni contenute nelle norme citate in premessa ed in particolare quelle contenute nel D.M. 235 del 1 aprile 2014, di cui il presente provvedimento è parte integrante.

Il presente decreto è affisso all'albo degli Uffici scolastici regionali ed inserito sul sito INTERNET del M.I.U.R.

IL MINISTRO

Marco Bassetti

MS